

TAGLIACARTE.

1. Una felice indagine del Volterra (*Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG.* 1948) sembrava aver relegato tra le leggende l'istituto del *cd. iudicium domesticum* nei confronti dei sottoposti a poteri familiari; ma ecco ora il Kunkel (*Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS.* 83 [1966] 219 ss.) prendere, con vigore di argomenti pari a finezza di notazioni, la difesa della storicità (sino a tutto il periodo classico) del *consilium necessariorum*, del cui voto (espresso a maggioranza) il *paterfamilias* avrebbe avuto bisogno, sopra tutto ai fini dell'esercizio del *ius vitae ac necis*. I testi particolarmente considerati sono: *Sen. de clem.* 1.15.2, *Val. Max.* 5.9.1, *Flav. Joseph. ant. iud.* 16.356 ss., *Cic. pro Cluent.* 176 ss., *Plutarch. Cato mai.* 21, *Dionys.* 2.25, *Gell. n.a.* 10.23.4 s. (da *Cato de dote*), *fr. August.* 4.86, *Ulp. D.* 48.8.2. Il quadro che, utilizzando questi elementi, il Kunkel riesce a tracciare è altamente suggestivo, nè vi è da dubitare della sua attendibilità sul piano sociale. Ma il dubbio insuperabile è se il ricorso al *consilium* (composto non solo da familiari, ma spesso anche da *amici* autorevoli) costituisse per l'avente potestà un obbligo giuridico. A questo proposito, per verità, il Kunkel non riesce a convincere. In particolare, sembra altamente improbabile che le *XII tabulae* abbiano condizionato l'esercizio del *ius vitae necisque* alla sussistenza di una *iusta causa* (troppo mutilo, e comunque poco attendibile è *fr. August.* 4.86), e sembra altresì arbitraria la restituzione proposta per *Ulp. (1 adult.) D.* 48.8.2: *Inauditum filium pater occidere non potest, sed < cognoscere de eo cum amicis vel > accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet* (si noti l'ineleganza di *cognoscere de eo ... vel accusare eum*). Quanto a quest'ultimo testo, la critica del Bonfante (*Corso* 1.84 [rist. 1963, 111]), da cui prende le mosse il Kunkel, è palesemente infondata: Ulpiano non allude al *iudicium domesticum* nella prima proposizione, nè si contraddice con la seconda parte del suo discorso: egli si limita a segnalare l'obbligo, posto dal *ius novum* imperiale, di esercitare il *ius vitae ac necis* solo dopo avere ascoltato le ragioni del figlio, oppure di deferire quest'ultimo al giudizio *extra ordinem* del *praefectus* o del *praeses provinciae*. Del *iudicium domesticum* in Ulpiano non vi è nè traccia, nè necessità. [A. G.] X

2. Indagine accuratissima, come sempre, dedica il Caes al singolare istituto dell'*argomniatikon*, fiorito alcuni secoli fa nell'isola di Chio (CAES, *L'origine historique de l'argomo(u)niatikon ou contribution de veuvage permanent imposée dans l'île de Chio à certaines veuves*, in *RIDA.* 3.13 [1956] 122 ss.). Si trattava di un contributo posto a carico delle vedove « atte alla generatione et prive di marito », nell'ipotesi che non ne volessero sapere di rimaritarsi, chiudendo così le porte alla possibilità di ottenere figli (legittimi) da altro uomo (per maggiori, e più piccanti, precisazioni, cfr. p. 124 ss., 130, 136 e *passim*). Riconnettere storicamente l'argomniatico alla legislazione matrimoniale di Augusto non è lecito, dice giustamente il Caes, per due motivi: primo, perchè non si tratta di una *incapacitas* successoria, ma di una vera e propria imposta patrimoniale; secondo, perchè le sanzioni della *lex Iulia et Papia* furono abolite da Costantino (CTh. 8.16.1, a. 320). Pertanto, il Caes passa a prendere in considerazione la NovTh.

Maior. 6 (a. 458), da lui già precedentemente studiata sotto altri profili, e segnala che quest'ultima, nel § 5, stabiliva che le vedove infraquarantenni prive di figli, se non passavano a nuove nozze entro cinque anni, fossero private di una metà del loro patrimonio. Ora, l'analogia delle disposizioni indubbiamente esiste; ma, a parte il fatto che si tratta di un'analogia piuttosto vaga, è assai dubbio che la Novella 6 di Maioriano sia sopravvissuta alla Nov. Sever. 1 del 463 (v. tuttavia, sul punto, Caes, in *Mél. De Visscher* 3 [1950] 223 ss., con argomentazione non troppo convincente). E poi perchè il contributo era imposto solo alle donne greche di Chio (fossero pure la gran maggioranza), e non anche alle chioite di altra origine? Molto più plausibile, anche se meno suggestiva, è l'ipotesi del Lemerle (in *Mél. Charles Picard* 2 [1949] 618 ss.), che parla di una imposta di origine turca. [A. G.].

3. Scopo della dissertazione di Walter Meyers è di stabilire un catalogo sistematico e cronologico di tutti i magistrati, funzionari e militari della Gallia belgica romana (M. W., *L'administration de la province romaine de Belgique*, vol. 8 delle « *Dissertationes archaeologicae gandenses* » [Brugge 1964] p. 126). Il catalogo vero e proprio è preceduto da alcune pagine introduttive in cui si espongono, in linee molto generali, gli aspetti fondamentali dell'amministrazione romana in questa provincia.

Innanzitutto l'a., dopo aver sottolineato la costituzione delle « *tres Galliae* » verso gli anni 16-13 a.C., ricorda le principali città della *Belgica* e la sua successiva divisione in *Belgica Prima* e *Secunda* sotto Diocleziano; retta da un *legatus Augusti pro praetore*, per un certo periodo fece parte del regno autonomo delle Gallie (257-273) e infine fu divisa in diocesi. Seguono alcune notizie circa l'amministrazione finanziaria e i vari funzionari (del censo, del fisco, della zecca), il *cursus publicus*, da cui risulta lo scarso numero degli agenti dello Stato nella provincia belga, ed alcuni cenni ai funzionari subalterni sia dei governatori che del procuratore. Il panorama introduttivo si conclude con un rapido sguardo all'organizzazione militare, basata non tanto sulle forze di terra, che diventeranno consistenti solo con Diocleziano e con la creazione del *dux* della *Belgica*, quanto sulla *classis Britannica* di *Gesoriacum*. L'ultimo paragrafo è dedicato all'amministrazione delle *civitates* della provincia, divise in *foederatae*, *sine foedere liberae et immunes* e *stipendiariae*.

Col capitolo primo inizia la rassegna sistematica dei governatori, esattamente ventuno, tra cui compaiono personaggi ben noti come Aulo Irzio, Munazio Planco, Vipsiano Agrippa, Claudio Druso, Tiberio Giulio Cesare, Germanico Giulio Cesare. Tra i *legati*, *praesides* e *consulares* (cap. 2), che sono ventitrè, compare il futuro imperatore Didio Giuliano, mentre tra i funzionari delle finanze (cap. 3) troviamo Cornelio Tacito, probabilmente il padre dello storiografo, Plinio Secondo, che è stato identificato proprio con l'autore della *Naturalis historia* e T. Clodio Pupieno, figlio dell'imperatore del 238. Ai pochi funzionari del *cursus publicus* (cap. 4), che sono appena quattro, seguono quelli subalterni (cap. 5), che, superiori in numero, in tutto sedici, sono altrettanto oscuri quanto i precedenti. Negli ultimi due capitoli sono raggruppati rispettivamente i militari (cap. 6) e infine i magistrati

doveva manifestarsi per raggiungere i fini espressamente stabiliti dalle norme. E' in tale prospettiva che *delatio* e *receptio* possono essere definiti *sollemnia accusationis*: esse, infatti, non sono che atti solenni, o, meglio, negozi processuali tipici.

Altri, con certo maggiore competenza, ha puntualmente indicato i meriti, molti, ed anche i difetti e le lacune, poche, di questa monografia (v. DUPONT, in *Iura* 16 [1965] 383 ss.). Qui premeva soprattutto segnalarne l'interesse dell'oggetto. [ANDREA DE LEONE].

10. Nel rileggere, a distanza di anni, i *Problemi generali* del Grosso, recentemente apparsi in seconda edizione ampliata (G. G., *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*² [Totino 1967] p. XV-194), ho ritrovato integri i motivi del mio dissenso dalle tesi sostenute dall'a. (cfr. GUARINO, *Rc. a Grosso*, in *AG.* 138 [1950] 78 ss.; *Id.*, *L'ordinamento giuridico romano*³ [1959] 274 ss.), ma ho anche ritrovati intatti i sentimenti di stima, anzi di ammirazione per la felice propensione del Grosso verso l'apertura di vie nuove e difficili. Il dissenso dai risultati è cosa di secondaria importanza di fronte all'apprezzamento dell'opera, e non è il caso ch'io vi torni sopra, anche se mi solleciterebbe alcun poco a farlo qualche noticina di replica che il Grosso ha sparso qua e là a beneficio mio e di altri oppositori. Quel che importa ed è doveroso, in questa sede, è segnalare ancora una volta l'originalità della problematica affrontata dall'a. Ed importa ancor più rendere atto al Grosso, dopo quaranta anni di fiaccante lavoro scientifico e didattico, ampiamente intersecato negli ultimi vent'anni da un' assidua prassi amministrativa e politica, importa rendergli atto, dicevo, della freschezza dei suoi entusiasmi, delle sue intuizioni, dei suoi stessi trasporti polemici. Una magica giovinezza di ingegno, magicamente sovrappoentesi alla tempera di un'esperienza ormai tanto vasta quanto scaltrita, che costituisce il segno inequivoco dello studioso di razza. [A. G.] >

11. In poco più di venti righe di recensione dedicati al volume del Melillo; *Tignum iunctum* (1964) la Herrmann (in *Latomus* 25 [1966] 186) ha, tra l'altro, il destro, o piuttosto la destrezza, di proporre un'ennesima ricostruzione congetturale di Fest. sv. «*Tignum*»: ... *ut est in XII*: '*Tignum iunctum aedibus vineave et concapit ne solvito*', e sv. «*Sarpuntur*»: ... *ut in XII*: '*quandoque sarpta, donec dempta erunt*'. La ricostruzione della Herrmann è la seguente: «*Tignum iunctum aedibus vineave e concubitu ne solvito, quandoque sarpta, donec dempta erunt <acina>*». Bastava pensarci: «En effet, il y a 'concubinage' de la vigne e de l'immeuble (comme il y avait 'mariage' de la vigne et de l'ormeau en Italie) et *concupit<u>* doit remplacer *concapit* qui ne signifie rien: de plus, à la fin, il convient d'ajouter le pluriel du vieux mot *acinum* (grappe de fruits à pépins comme les raisins)». Ecco un *acinum* di interpretazione freudiana del famosissimo *concapit*, che mancava alla collezione (o al grappolo) delle congetture. C'è una sola difficoltà: la norma delle XII tavole, così ricostruita, «ne signifie rien», perlomeno per le persone di buon senso. [A. G.]